



SUSANNA CENNI - Parlamentare del Partito democratico

Membro della commissione agricoltura della Camera e della commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti

## La proposta di legge n. 2744 articolo per articolo

Il testo della legge è consultabile sul sito web della Camera dei Deputati (<http://www.camera.it/126?pd=2744&ns=2>).

**Un sistema nazionale a tutela della biodiversità.** L'articolo 1 indica l'oggetto e la finalità della legge che stabilisce i principi, le finalità e gli strumenti idonei per l'istituzione di un Sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Si prevede il sostegno mirato sia da parte dello Stato verso le regioni e le province autonome, sia da parte degli enti territoriali preposti verso gli agricoltori interessati, per promuovere azioni di tutela e progetti mirati a sostegno della valorizzazione e della tutela della biodiversità agraria e alimentare. I Ministeri dell'agricoltura e dell'istruzione, le regioni e le province autonome promuoveranno progetti di condivisione delle conoscenze, rivolti soprattutto a giovani agricoltori, studenti e consumatori. In sintesi un gioco di squadra tra Stato e Regioni, una collaborazione tra settore pubblico e agricoltori.

**L'anagrafe delle biodiversità.** L'articolo 2 istituisce l'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo. Le varietà vegetali e le razze locali iscritte all'Anagrafe non sono brevettabili né iscrivibili a nessun registro nazionale o comunitario esistente in materia.

**La rete nazionale del germoplasma.** L'articolo 3 istituisce la Rete nazionale del germoplasma, composta dai centri regionali di raccolta per la conservazione *ex situ* del germoplasma vegetale e animale e dalle Reti nazionali dei coltivatori custodi e degli allevatori di popolazioni animali a rischio di estinzione e di diminuzione genetica.

**I coltivatori custodi.** L'articolo 4 istituisce le Reti nazionali dei coltivatori custodi e degli allevatori di popolazioni animali a rischio di estinzione e di diminuzione genetica, prevedendo il supporto della Rete nazionale del germoplasma per sperimentare, tra l'altro, nuove metodologie di conservazione *in situ* e *on farm (in fattoria)*.

**Linee guida per la gestione della biodiversità.** L'articolo 5 delega al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali l'approvazione delle linee guida per la gestione della biodiversità agraria e alimentare, concordate con le Regioni, da applicare su tutto il territorio nazionale. Le regioni e le province autonome, sulla base delle linee guida, definiscono un sistema comune di individuazione, di caratterizzazione e di valutazione delle varietà e razze locali presenti nei rispettivi territori.

**Programmi per la conservazione delle razze locali.** L'articolo 6 introduce misure specifiche per la conservazione delle razze locali. I programmi di recupero, conservazione e ricerca sulla biodiversità animale di interesse zootecnico vengono attuati nelle diverse regioni e province autonome con la finalità di redigere un inventario completo, di definire le linee guida per la conservazione delle razze locali e contrastare la perdita di variabilità genetica animale sulle razze non a rischio estinzione.

**Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare.** L'articolo 7 istituisce il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare, il cui compito è quello di realizzare un collegamento stabile e operativo tra lo Stato, le regioni e le province autonome, promuovendo lo scambio di informazioni e di competenze, per la realizzazione e per l'integrazione dei progetti nei differenti livelli territoriali.

**Tutela contro i brevetti.** L'articolo 8 esclude dalla brevettabilità le varietà dalle quali discendono le sementi, le produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazioni geografiche protette o di specialità tradizionale garantita e da cui discendono i prodotti agroalimentari tradizionali riconosciuti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Con questa norma si stabilisce di fatto il diritto dello Stato e delle comunità locali a tutelarsi da eventuali rischi di inquinamento genetico o di agropirateria.

**Il fondo per i danni da ogm.** L'articolo 9, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea che prevede un regime di coesistenza tra coltivazioni tradizionali e coltivazioni transgeniche, oggetto di discussione nel nostro paese,



**SUSANNA CENNI** - Parlamentare del Partito democratico

*Membro della commissione agricoltura della Camera e della commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti*

istituisce intanto un apposito fondo, al fine di tutelare la biodiversità di interesse agricolo e di corrispondere indennizzi ai produttori agricoli per fare fronte a eventuali danni subiti.

**Novità per lo scambio e la vendita di semi.** Con l'articolo 10 viene introdotta una piccola novità in materia di scambio e vendita di sementi da conservazione, prevedendo la possibilità per coloro che producono *in loco* le varietà di semi regolate dalla legge, in deroga alla normativa vigente, di effettuarne vendita diretta e consentendo la libera circolazione sul territorio nazionale all'interno della rete degli agricoltori custodi. L'obiettivo è favorire la diffusione e la riproduzione di questi semi.

**Gli itinerari della biodiversità.** Con l'articolo 11 sono istituiti, dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome, gli itinerari della biodiversità agraria e alimentare al fine di valorizzare e di trasmettere le conoscenze acquisite in materia. Nello specifico viene disposto che siano realizzate mappe nazionali, visionabili anche su *internet*, delle varietà e delle razze locali iscritte all'Anagrafe nazionale, delle Reti nazionali, dei punti di vendita diretta nonché dei centri di conservazione o didattici. Lo stesso articolo dispone inoltre che siano realizzate campagne promozionali periodiche di tutela e di valorizzazione delle biodiversità agrarie e alimentari, nonché di informazione e promozione degli itinerari.

**Le comunità del cibo.** L'articolo 12 prevede che il Ministero, le regioni e le province autonome, anche con il contributo delle camere di commercio, dei consorzi di tutela e di altri soggetti riconosciuti, promuovano l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare. Si tratta di creare dal basso, dagli ambiti locali, un circuito di conoscenza, di difesa e di tutela della biodiversità agraria e alimentare, riproponendo la centralità della qualità dell'agricoltura e dell'alimentazione, e creando su questi presupposti condizioni di sviluppo locale ambientalmente sostenibili.

**Sostegno alla ricerca pubblica.** L'articolo 13, infine, pone l'accento sulla necessità di incentivare la ricerca in materia di biodiversità agraria e alimentare; in particolare stabilisce che il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura comprenda interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare, nonché sulle tecniche e sulle pratiche idonee a salvaguardarla, tutelarla e promuoverla, e prevede il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità che possono essere proposti da soggetti pubblici e privati attraverso apposito bando.